



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 09 MARZO 2026

Riunione del 06.03.2026

CSA 07.25.26 – Reclamo della società A.S.D. Mediterranea Volley Spoltore avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 17 del 19.02.2026, relativo alla Gara DFB n. 32058 del 15.02.2026.

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

Avv. Giulia Mennuni - Componente

Con C.U. N.17 del 19.02.2026 il Giudice Sportivo Regionale del Comitato Regionale Abruzzo comminava alla società A.S.D. Mediterranea Volley Spoltore (EIP Spoltore) la sanzione della "multa di € 50,00 per comportamento reiterato e offensivo verso le atlete avversarie da parte del pubblico", in relazione alla gara n. 32058 del campionato di Serie D femminile disputata in data 15.02.2026 contro la Gada Volley Pescara 3.

Il provvedimento traeva origine dal rapporto del primo arbitro, nel quale era stato riportato che "il pubblico della squadra A.S.D. Mediterranea Volley Spoltore durante il 4 e 5 set proferiva insulti verso le giocatrici della squadra Volley Pescara 3....".

Avverso tale provvedimento, la società A.S.D. Mediterranea Volley Spoltore proponeva rituale reclamo innanzi a questa Corte Sportiva di Appello deducendo l'illegittimità della sanzione irrogata per insussistenza del fatto.

All'udienza di discussione, svoltasi in videoconferenza, venivano sentiti il legale della società, Avv. Danilo Colavincenzo, e il Presidente, Sig. Mirko Di Cesare, i quali, richiamando integralmente i motivi esposti nell'atto di reclamo, contestavano la sanzione, rilevando come la stessa si fondasse su un rapporto arbitrale incongruente.



A sostegno delle proprie tesi, la reclamante richiedeva, in via istruttoria, l'audizione di doversi testimoni e produceva il video integrale della gara.

In particolare la società reclamante, richiamando il filmato prodotto in giudizio, rilevava una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata dall'arbitro nel suo rapporto e, per l'effetto, l'assenza di qualsivoglia condotta disciplinarmente rilevante.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come più volte affermato da questa Corte, il rapporto di gara costituisce fonte primaria di prova e gode di presunzione di veridicità.

Tuttavia, tale presunzione non è assoluta e può essere superata da prove di segno contrario, quali, ad esempio, complete riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale dei fatti avvenuti.

Nel caso di specie, l'esame del filmato prodotto dalla società reclamante, con particolare riferimento ai momenti della gara indicati nel referto arbitrale, consente di superare la natura fidefacente del rapporto di gara.

Da ciò consegue la superfluità dell'ulteriore attività istruttoria richiesta dalla società reclamante.

Per le considerazioni sopra svolte, dunque, il reclamo proposto deve essere accolto integralmente.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Mediterranea Volley Spoltore, dispone l'annullamento della sanzione della multa di € 50,00, irrogata con provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Comitato Regionale Abruzzo, pubblicato sul C.U. n. 17 del 19.02.2026.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 09 Marzo 2026